

**ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MERCATINO DI NATALE
CITTA’ DI IMPERIA” PER IL BIENNIO 2019/2021.**

CAPITOLATO DI GARA E DISCIPLINARE

PARTE I

Articolo 1

Oggetto

1. La gara ha per oggetto l’assegnazione della concessione temporanea del suolo pubblico per la realizzazione della manifestazione denominata “**Mercatino di Natale Città di Imperia**” con casette di Natale in legno e pista di pattinaggio su ghiaccio di almeno mt. 30 x 12.

Il presente documento individua le caratteristiche della concessione e regola gli obblighi delle parti, altresì disciplina le modalità di partecipazione, i soggetti legittimati e fissa i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi per valutare la migliore offerta.

2. Il suddetto mercatino dovrà essere allestito presso la zona adiacente il bacino portuale di Oneglia precisamente nell’area demaniale denominata BANCHINA AICARDI, come da planimetria allegata, e sarà riservata esclusivamente alla presente manifestazione natalizia.

Articolo 2

Durata della concessione

1. La manifestazione denominata “Mercatino di Natale Città di Imperia”, specializzata nella vendita su area pubblica di prodotti prevalentemente natalizi, ha durata biennale per gli anni 2019 e 2020. Per il primo anno si terrà indicativamente dal 06/12/2019 al 06/01/2020.

2. Per il 2° anno di concessione, salvo decadenza anticipata della concessione, la manifestazione si terrà nel periodo analogo e nella medesima area.

3. L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità qualora la data di inizio delle attività di vendita sia posticipata per motivi imputabili al concessionario.

Qualora invece si debba posticipare la decorrenza della concessione per fatti non imputabili alla responsabilità del concessionario, si potrà valutare la possibilità di accordare uno slittamento della data di conclusione dell’iniziativa, previo accordo con tutti gli operatori interessati.

Articolo 3

Soggetti ammessi al bando

1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice dei Contratti e in particolare :

- Imprese individuali - società commerciali - società cooperative,

- Enti, Associazioni o Fondazioni operanti nel settore della comunicazione e degli eventi commerciali, culturali, artistici, di spettacolo.

- ATI, Consorzi, Associazioni categoria dei commercianti su area pubblica;

2. Non saranno ammessi coloro che abbiano debiti pendenti con l'Amministrazione per mancato pagamento della TOSAP per altre occupazioni. Tale prescrizione si estende anche ai singoli operatori.

Articolo 4

Requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione

Per l'ammissione alla selezione, nella domanda di partecipazione, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, **il candidato deve dichiarare**, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative previste dagli artt.75 e 76 medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, compresa la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, di possedere i requisiti sotto indicati:

- 1) requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016
- 2) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.

Articolo 5

Concessione temporanea di suolo pubblico demaniale

1. L'attività di vendita su area pubblica demaniale è subordinata al rilascio di una concessione temporanea di suolo pubblico, valevole per i giorni e le ore della manifestazione, cui associare una o più autorizzazioni amministrative alla vendita di prodotti merceologici alimentari e non alimentari.

2. La concessione di suolo pubblico demaniale sarà comprensiva anche dell'orario e delle giornate necessarie all'allestimento dell'area e al relativo sgombero, compatibilmente alle esigenze e ai termini massimi imposti dall'Amministrazione, nonché all'orario di carico e scarico delle merci.

3. La concessione di suolo pubblico demaniale contenente l'elenco degli operatori autorizzati dovrà essere esposta in luogo visibile agli organi di vigilanza, a cura del soggetto affidatario.

4. Ogni operatore dovrà altresì esporre in luogo ben visibile all'interno dello spazio espositivo assegnato il proprio titolo autorizzatorio, ed esibirlo a richiesta degli organi di controllo.

Ogni operatore dovrà possedere:

- 1) requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/10.
- 2) requisiti professionali per il settore alimentare.

In caso di ditte individuali e in caso di società, associazioni, o organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali deve essere in capo al legale rappresentante o ad altro soggetto specificamente preposto.

Articolo 6

Strutture destinate alla vendita

1. Nell'area individuata saranno collocate le strutture destinate alla vendita e il numero di postazioni è stabilito dall'organizzatore secondo specifico **progetto offerto nell'area individuata dall'Amministrazione.**
2. Per garantire coerenza dell'immagine ed adeguata estetica il mercatino natalizio sarà realizzato esclusivamente attraverso strutture di vendita tipo "casette" in legno.
3. L'allestimento e il montaggio delle casette e dell'area di vendita dovranno essere conformi alla normativa di legge, dal punto di vista amministrativo, tecnico, della sicurezza e dei requisiti igienico sanitari.
4. L'Amministrazione disporrà l'immediata chiusura del manufatto privo dei predetti requisiti, su segnalazione degli organi competenti e l'organizzatore sarà ritenuto responsabile della violazione delle disposizioni del presente Capitolato.
5. Tutte le spese di allestimento, smontaggio e gestione saranno a carico del concessionario.
6. La dislocazione finale delle strutture sarà valutata dall'Amministrazione Comunale, in linea con la planimetria fornita dal concessionario in allegato al progetto.
7. Qualunque proposta di modifica dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall'Amministrazione.
8. Le casette dovranno essere allestite con addobbi e luminarie natalizi, di colori e forme che dovranno essere tendenzialmente uniformi per tutti i posteggi.

Articolo 7

Tipologie di vendita e divieti

1. Al mercatino di Natale saranno ammessi a partecipare:
 - a) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) coloro che esercitano regolare attività di vendita al dettaglio in esercizi di vicinato ovvero in medie strutture di vendita;
 - c) gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese;
 - d) gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dell'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.In particolare gli hobbysti devono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e debbono preventivamente dichiarare sotto la loro responsabilità, nelle forme previste dal T.U. della Documentazione Amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n.445), la loro condizione di venditori non professionali e di non superare, nell'anno solare di interesse, il limite massimo di ventiquattro partecipazioni a manifestazioni commerciali.

2. Il mercatino dovrà avere carattere prettamente natalizio e dovrà essere data particolare rilevanza all'origine locale e nazionale delle esposizioni. Sono considerati articoli natalizi a titolo meramente esemplificativo: alberi di natale, presepi, statue, addobbi, accessori e articoli artigianali a carattere natalizio, confezioni di fiori freschi o secchi tipici delle festività, stelle di natale, biglietti di auguri, cartoline di Natale, libri, stampe, articoli di antiquariato, articoli di artigianato, giocattoli.

3. Sono incluse le merceologie del settore alimentare, concernenti, quali miele, torroni, frutta secca, formaggi, vini, noci, castagne, insaccati, prodotti tipici locali, panettoni, marmellate, cioccolati, croccanti ecc..

4. E' richiesta un'equa distribuzione delle tipologie merceologiche tra alimentari e non alimentari con non più del **50%** degli spazi di vendita destinati ai prodotti alimentari. Di questi ultimi, il **20%** può essere adibito anche alla somministrazione di alimenti e bevande, con divieto di utilizzo di fiamme libere, bombole di gas o utilizzo di materiali o liquidi particolarmente infiammabili. E' consentito solo l'uso di fuochi a induzione, previa installazione di idonea cappa di aspirazione, o di forni a microonde.

5. E' fatto divieto di:

- esporre la propria merce sui banchi in modo tale da ostruire la visuale dei banchi confinanti e limitrofi;
- collocare a terra la merce posta in vendita;
- vendere prodotti agricoli (frutta e verdura ancorché di stagione), carni e prodotti ittici.

6. Gli espositori dovranno essere presenti per tutta la durata dell'iniziativa.

Articolo 8

Criteri di valutazione delle istanze

1. L'evento sarà aggiudicato in esito alla valutazione di criteri esclusivamente qualitativi e a tal fine sarà costituita, con separato provvedimento, apposita commissione tecnica-amministrativa.

2. La graduatoria sarà elaborata **assegnando massimo 100 punti**, tenendo conto dei sotto elencati criteri:

	CRITERI	PUNTEGGI
1	Organizzazione di precedenti mercatini natalizi Max 10 punti/100	3 punti per ogni mercatino natalizio organizzato in Regione Liguria negli ultimi 3 anni (max 6); 2 punto per ogni mercatino natalizio organizzato in altre regioni negli ultimi 3 anni (max 4)
2	Organizzazione di eventi collaterali - spettacoli per bambini, musica, eventi sportivi ecc. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata valutando il progetto di pianificazione delle	2 punti fino a 2 attività 4 punti fino a 3 attività 6 punti fino a 4 attività

	<p>attività facoltative ludico-ricreative sportive, complementari alla pista di pattinaggio o legate al tema natalizio e organizzate sul luogo</p> <p>Max 20 punti/100</p>	<p>8 punti fino a 5 attività 10 punti fino a 6 attività 12 punti fino a 7 attività 14 punti fino a 8 attività 16 punti fino a 9 attività oltre :20 punti</p> <p>Dovrà essere presentato obbligatoriamente un piano dettagliato, indicante chiaramente il numero degli eventi per ogni tipologia, la sede di svolgimento, la durata e i contenuti qualificanti del programma.</p>
3	<p>Livello qualitativo degli allestimenti espositivi/commerciali :- punti massimi 30/100</p>	<p>a) Massimo 20 punti – l’allestimento minimale consentito dovrà prevedere “chalet” tipici dei mercatini natalizi, per il quale non è previsto un punteggio specifico da assegnare. In alternativa, quale elemento qualificante, potrà essere un progetto architettonico specifico riconducibile al tema natalizio. La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte attribuirà il punteggio secondo la seguente griglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casette in legno (chalet) + 0 punti - Casette in legno (chalet) con impianto luminoso e/o dotati di filodiffusione con musica a tema natalizio + 5 punti - Progetto architettonico specifico a tema natalizio fino a + 15 punti <p>b) Massimo 10 punti – verrà valutata la cura dell’aspetto qualitativo degli allestimenti e dei materiali utilizzati, l’originalità estetica e la decorazione specifica in funzione del visual della grafica a tema natalizio + 10 punti</p>
4	<p>PIANO DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE</p> <p>- punti massimi 10/100</p>	<p>La comunicazione potrà essere effettuata mediante:</p>

		-opuscoli informativi del programma (max punti 3) - uscite stampa su testate locali (max 2 punti), - pubblicità attraverso radio locali (max 2 punti), - emittenti televisive (max 3 punti)
5	Gradevolezza estetica dell'installazione villaggio e complessità delle installazioni e degli elementi costitutivi (es. pista di pattinaggio di dimensioni superiori a m. 30x12, casa di Babbo Natale, ufficio postale di Babbo Natale, fabbrica dei giochi, ecc...). Dovrà essere presentata una breve descrizione del progetto e planimetria del villaggio con allestimenti Max 30 punti/100	a) max punti 6 – 2 punti per ogni proposta innovativa, b) max 8 punti per la cura dei dettagli degli addobbi del villaggio c) max 16 punti per elementi caratterizzanti il villaggio

La valutazione dei criteri qualitativi dell'offerta tecnica , di cui al criterio n. 3 punto b) e criterio n. 5 punti b e c) del presente articolo, sarà effettuata con il metodo dell'attribuzione discrezionale dei punteggi da parte di ciascuno dei commissari componenti la commissione giudicatrice, nel rispetto del punteggio massimo attribuito dal presente bando di gara al criterio di valutazione considerato. Il punteggio definitivo di ciascun sub-criterio ottenuto da ogni concorrente sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio.

Articolo 9

Obblighi

1. Il primo classificato nella graduatoria predisposta in base ai criteri di cui all'articolo precedente, ovvero in caso di estrazione a sorte, assumerà la qualifica di concessionario col ruolo di coordinatore della manifestazione Mercatino di Natale con le modalità specificate nel presente Capitolato.
2. La concessione di suolo pubblico non potrà essere ceduta a terzi, neanche parzialmente, a pena di decadenza.
3. In caso di rinuncia del primo classificato verranno contattati i successivi idonei, in ordine di graduatoria.
4. Sono a carico del soggetto concessionario, individuato a seguito della procedura selettiva di cui al presente Capitolato, i seguenti adempimenti:
 A) entro il termine indicativo del 15 novembre 2019 h. 12 :
 - presentazione, al protocollo dell'Ente, del piano della sicurezza in triplice copia, che contenga le misure necessarie a garantire efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti all'evento (Direttiva emanata dal Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro – n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018);

- la conferma dell'elenco nominativo dei singoli partecipanti alla manifestazione.
 - l'esatta indicazione, in apposita planimetria, dell'ubicazione delle casette e della dislocazione dei singoli operatori. Sarà consentita la sostituzione degli operatori inizialmente indicati nella domanda, purché sia rispettata esattamente la tipologia di operatore e la categoria merceologica dichiarata nella suddetta scheda.
 - la dichiarazione dei singoli partecipanti, con cui gli stessi dichiarano la personale accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.
 - tutta la documentazione finalizzata al rilascio della concessione di suolo pubblico, e precisamente:
 - a. la **polizza assicurativa** di responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi alla gestione della manifestazione;
 - b. dichiarazione di impegno a garantire che lo spazio occupato sarà mantenuto in condizioni decorose e pulite, predisponendo idoneo **servizio di raccolta di rifiuti** durante e al termine della manifestazione secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 152/2006, prestata anche attraverso la polizza fideiussoria di cui sopra.
- B) entro il termine del 4 dicembre 2019, a pena di decadenza dalla concessione, una dichiarazione tecnica sul **corretto montaggio** di impianti e attrezzature, in piena conformità alla normativa vigente, la relazione di conformità tecnica dell'impianto elettrico, la dichiarazione di conformità dei materiali e delle strutture rilasciata dal costruttore.
5. Qualora i suddetti termini non vengano rispettati e vi sia un ritardo di oltre 24 ore nella presentazione della documentazione, si procederà a dichiarare la decadenza del primo concessionario e a dichiarare vincitore il secondo classificato in ordine di graduatoria. Si procederà alla decadenza anche nel caso in cui i partecipanti risultino difformi per numero e/o tipologia dalle schede di adesione presentate.
6. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardo nell'inizio delle attività di vendita dovuta alla presentazione, da parte dell'affidatario, di documentazione oltre i termini sopra indicati o comunque incompleta o irregolare.
7. Ai sensi delle norme vigenti il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti del soggetto affidatario della gestione della manifestazione e dei singoli operatori partecipanti alla manifestazione, sia in corso di elaborazione della graduatoria, sia durante l'iniziativa. I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

Articolo 10

Attività di coordinamento e obblighi

1. Il soggetto concessionario, nell'esercizio dell'attività di coordinamento e per l'intera durata della concessione, ha altresì l'obbligo, in solido con i singoli assegnatari delle casette, di:
 - assumere, a proprio integrale ed esclusivo rischio, la realizzazione e la gestione del Mercatino di Natale e di tutte le strutture e i servizi necessari;

- ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico demaniale e versamento dei relativi oneri;
- assumere, a proprio integrale ed esclusivo rischio, l'allacciamento e la gestione dell'impianto elettrico per l'alimentazione dei punti di vendita (con divieto di uso di motori);
- assicurare un servizio giornaliero di pulizia;
- assicurare un servizio di guardiania nel periodo notturno;
- svolgere le attività economiche assumendosi ogni rischio, profitto e responsabilità;
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e a tutte le opere necessarie alla conservazione, agibilità del mercatino e pagamento delle utenze;
- qualora l'attività di vendita non sia gestita direttamente dall'aggiudicatario il rapporto tra quest'ultimo e i singoli operatori (commercianti ambulanti, produttori agricoli, artigiani, operatori del proprio ingegno, ecc..) sarà disciplinato nelle forme previste dalla legge;
- curare il corretto insediamento dei singoli operatori nel posteggio e predisporre gli allestimenti secondo le modalità di cui al presente bando, occupandosi anche degli eventuali necessari allacci degli impianti;
- mantenere lo spazio pubblico pulito e in condizioni decorose, predisponendo idoneo servizio di raccolta di rifiuti, durante e al termine della manifestazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 152/2006;
- assicurarsi che ogni operatore tenga esposta e ben visibile l'autorizzazione al commercio o l'iscrizione all'albo artigiani;
- assicurarsi che ogni operatore tenga esposti i prezzi delle singole merci;
- adottare tutti gli accorgimenti atti a prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità nell'area interessata dalla manifestazione ed assumere tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri e diritti connessi all'esercizio dell'attività inerente la manifestazione;
- adottare tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche garantendo tutte le dotazioni imposte dalla normativa vigente in materia;
- adottare tutti gli accorgimenti in materia igienico-sanitaria, anche in caso di cessione gratuita di alimenti;
- garantire un idoneo servizio di vigilanza mediante l'ausilio di personale dotato di abbigliamento ad alta visibilità;
- adottare tutti gli accorgimenti legati al carico e scarico delle merci. Non sarà autorizzato il parcheggio dei furgoni se non negli orari e nelle aree di carico/scarico stabiliti dall'amministrazione;
- stipulare una polizza fideiussoria del valore di € 10.000,00 a garanzia del corretto mantenimento dei luoghi e corretta pulizia delle aree, oltre che idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La polizza fideiussoria sarà svincolata dopo che personale incaricato dell'Amministrazione, alla presenza del Concessionario o suo rappresentante, avrà eseguito, al termine dell'evento, un sopralluogo per verificare l'avvenuto ripristino dell'area senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

Articolo 11

Accettazione delle clausole

1. La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle condizioni del presente Capitolato e Disciplinare di gara e delle norme regolamentari vigenti.
2. L'aggiudicatario è considerato responsabile della manifestazione nel suo complesso e ne risponde anche ai sensi di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12

Sanzioni

1. In caso di difformità nelle modalità di svolgimento della manifestazione rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, accertata dagli organi competenti, e in ogni caso di gravi e reiterate violazioni della normativa di settore vigente, delle disposizioni di cui al bando o dai regolamenti comunali, accertata dagli organi competenti, l'Amministrazione provvederà a sospendere immediatamente l'attività degli operatori trasgressori.
2. In caso di reiterata violazione (almeno 3 contestazioni) degli obblighi di cui sopra, notificate al soggetto concessionario che ha la responsabilità complessiva sulla gestione dell'evento, e decorsi 10 giorni senza che questo abbia espresso le proprie motivate giustificazioni, interverrà la **decadenza anticipata della concessione** con automatica esclusione del soggetto dall'affidamento dell'organizzazione del mercatino natalizio per l'annualità successiva.
3. In caso di occupazione dei posteggi da parte di soggetti NON autorizzati, le stesse verranno considerate a tutti gli effetti occupazioni abusive.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente riportato nel Bando e negli allegati, si rinvia ai vigenti regolamenti comunali e alla legislazione di settore vigente in materia di demanio marittimo, commercio, igienico sanitaria, viabilità e traffico e sicurezza pubblica.

Articolo 14

Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Imperia, con sede e domicilio fiscale in Imperia, viale Matteotti, 157, protocollo@pec.comune.imperia.it, il Dirigente del Settore è il responsabile del Trattamento dei dati.
2. il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:
 - adempiere agli obblighi contrattuali correlati alla presente procedura;

- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi all'attività oggetto del presente contratto. Il trattamento avverrà da parte del comune di Imperia per lo svolgimento della propria funzione istituzionale e i dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali.

3. Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I dati richiesti sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5. I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra.

Articolo 15

Informazioni conclusive

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare nonché revocare il Bando, con provvedimento motivato e per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipanti possano per ciò vantare alcun diritto.

2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione si intendono accettate da parte del concorrente tutte le condizioni e le clausole, nessuna esclusa, del Bando.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL BANDO:

modello domanda di partecipazione "allegato A"

modello DGUE ditabile

Planimetria dell'area

Patto di integrità

PARTE II

Art. 1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (DGUE)

1.1 Gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, a pena di esclusione, e precisamente:

1) requisiti di ordine generale

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e degli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente (**vedere successivo art. 4 punto A.2**).

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti in carica di seguito elencati:

- titolare o direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l'esclusione in argomento è riferita ad entrambi i soci.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche sopraindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (si vedano Parte III: Motivi di esclusione -Sezione A: Motivi legati a condanne penali, punto 5, e Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, primo riquadro, del DGUE).

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) requisiti di idoneità professionale (Modulo 1 – Modello di domanda)

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.

Si precisa che l'iscrizione di cui al precedente punto a) deve essere posseduta:

- 1) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
 - 2) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- b) (Solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative;

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni presentate in sede di gara e, in caso di esito negativo, procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Art. 2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI SULLA GARA

2.1 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sui documenti di gara o informazioni sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso il portale Appalti e Contratti di questa stazione appaltante nell'apposita sezione dedicata.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

2.2 Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del D. Lgs.50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo di PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all'articolo 76, comma 5, del codice dei Contratti pubblici, da parte della stazione appaltante.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale informatico all'indirizzo PEC segnalato.

In caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche se formalmente non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

3.1 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà registrarsi prima alla piattaforma informatica di questa stazione appaltante all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti> per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata necessarie per la presentazione dell'offerta telematica.

Le credenziali di accesso sono costituite da una User-id e una Password. Tali credenziali sono strettamente personali e l'utente è tenuto a non diffonderle a terzi.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
- “BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica ”.

3.2 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente, una volta registratosi alla piattaforma telematica, dovrà presentare, attraverso il predetto strumento, l'offerta **entro il termine perentorio previsto dal bando di gara**.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, redatte preferibilmente secondo i modelli disponibili sulla piattaforma informatica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Si precisa, inoltre, che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **"Soccorso istruttorio"** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti. In particolare possono essere sanate la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione dell'offerta tecnica.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 4 CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente, una volta registratosi alla piattaforma telematica, per l'affidamento dell'appalto in oggetto dovrà presentare la seguente documentazione da inserirsi nella corrispondente busta virtuale della documentazione amministrativa :

- la domanda di partecipazione (Modulo 1 – modello di domanda) (v/successivo punto A.1)
- il DGUE (v/successivo punto A.2)
- ricevuta pagamento imposta di bollo (relativa alla domanda di partecipazione) (vedi successivo art. 11).

A.1) La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", presentata utilizzando preferibilmente il **Modulo 1 – Modello di domanda** predisposto dalla Stazione appaltante come di seguito esplicitato, **è redatta in bollo** da € 16,00 (l'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuata **allegando scansione del modello F 23 o F24 o documento equivalente attestante il pagamento**) (vedi successivo art. 11 specificazioni sull'imposta di bollo), debitamente compilata, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà dichiarare :

- **di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis);**
- **di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli**

affidamenti di subappalti (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico - Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);

- **di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato - (Art. 80, comma 5, lett. c-quater) (lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019) ;**
- **di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;**
- **(solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative) di essere iscritto all'Albo Nazionale delle Società Cooperative;**
- *l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel Capitolato di gara e nel Disciplinare;*
- *di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati dalla stazione appaltante e pubblicati nel sito della Stazione appaltante ;*
- *di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;*
- *di accettare e approvare quanto previsto dal Patto di Integrità (allegato agli atti di gara) adottato dal Comune di Imperia con Delibera della Giunta Municipale n. 292 del 20.10.2016*

■ **OPERATORI RIUNITI** (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

■ *Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:*

-la mandataria dovrà compilare la domanda di partecipazione, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

-per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione.

N.B. ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà produrre la "domanda di partecipazione".

■ *Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, copia conforme all'originale, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in data antecedente alla scadenza delle offerte, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice.*

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

■ *Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:*

- compilare la "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il consorzio è tenuto ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A.2 Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO –DGUE" deve essere compilato, firmato digitalmente e inserito nella busta relativa alla documentazione amministrativa

■ *Con il DGUE si attesta l'inesistenza, in capo al concorrente, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.*

Si precisa:

1.) il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne di cui ha beneficiato della non menzione;

2.) ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, del Codice, l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

3.) è in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di fattispecie di reato diverse da quelle espressamente richiamate al comma 1 dell'art. 80 del Codice, ritenute comunque rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla Stazione appaltante di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo.

4.) ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

In riferimento alla dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti):

l) qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente sussistano cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice, il legale rappresentante dell'impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

■ Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

■ Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – sezioni A e B,**
- alla parte III: Motivi di esclusione –tutte le sezioni,**
- alla parte IV: Criteri di selezione compilare solo la Sezione α (alfa).**
- alla parte VI: Dichiarazioni finali –tutte le dichiarazioni ivi contenute.**

■ Il DGUE dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

■ Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, il DGUE dovrà essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

■ Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura e sottoscritto e firmato dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Inoltre, nel caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione, il DGUE deve essere compilato dal consorzio medesimo e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma).

Art. 5 – CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

La busta virtuale dell'offerta tecnica dovrà contenere:

- documento A.1) (offerta tecnica vedi punto 5.1)
- documento A.2) (eventuali allegati quali planimetrie, disegni, altro)

5.1 Il concorrente dovrà presentare un'offerta tecnica (ed eventuali relativi allegati), in cui descrive separatamente quanto richiesto per ciascuno dei criteri/sub criteri di cui alla parte I, Articolo 8, ai fini delle specifiche valutazioni e precisamente:

Punto 1 Elenco relativo a precedente Organizzazione di mercatini natalizi distinguendo tra Regione Liguria e altre regioni.

Punto 2 Organizzazione di eventi collaterali offerti che saranno illustrati in un piano dettagliato, indicante chiaramente il numero degli eventi per ogni tipologia, la sede di svolgimento, la durata e i contenuti qualificanti del programma.

Punto 3 Relazione contenente la descrizione degli allestimenti espositivi/commerciali offerti

Punto 4 Relazione che descrive il Piano di Comunicazione Promozionale

Punto 5 Progetto e planimetria del villaggio con allestimenti che si intendono realizzare

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

► L'offerta tecnica, di cui al presente articolo 5 deve essere, a pena di esclusione, firmata dal concorrente. Può essere contenuta in un documento unico o in più documenti, anche in formato zip.

► Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da parte di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario, il GEIE.

► Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o GEIE già costituito, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta dall'operatore economico indicato quale mandatario.

► Nel caso di offerta presentata da Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

ART. 6. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio in base ai criteri di cui all'art. 8, parte I, in caso di parità si procederà a sorteggio.

Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica.

ART. 7. COMMISSIONE DI GARA

La Commissione giudicatrice, sarà composta da un numero dispari minimo pari a n. 3 membri.

ART. 8 . SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

La prima seduta pubblica, in modalità telematica, è fissata dal bando di gara. La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica a verificare a sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Di seguito, dopo l'ammissione, procederà ad aprire le offerte tecniche ed a verificare la presenza della documentazione.

In seduta riservata la commissione procederà a valutare le offerte tecniche e ad attribuire il punteggio . All'esito delle operazioni, la commissione redige la graduatoria.

Tale graduatoria sarà pubblicata sul Portale appalti.

ART. 9. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione. La stazione appaltante procederà a scorrere la graduatoria e aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto sarà stipulato secondo gli usi commerciali.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Art. 10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Art. 11 SPECIFICAZIONI SULL'IMPOSTA DI BOLLO:

La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate -risposta n.35/2018).

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, per ciascuna domanda di partecipazione, occorre compilare il modello F23 (o anche F24) ed effettuare il pagamento presso banche, uffici postali, o altri uffici autorizzati. Nella compilazione del modello F23 devono essere riportati:

- i dati identificativi dell'operatore economico. In caso di raggruppamento temporaneo i dati della mandataria
- **Ufficio o Ente: TLK**
- **il codice del tributo: 456 T;**
- la descrizione del pagamento: "imposta di bollo - *Comune di Imperia gara mercato di Natale* "

Ai fini della comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere presentata sulla piattaforma informatica, nella Busta Amministrativa telematica, la copia informatica (scansione) della ricevuta del pagamento del modello F23 (o di altro documento in caso di pagamento con altre modalità.)

Avvertenza

L'omissione del pagamento dell'imposta di bollo verrà segnalata all'Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. n.642/1972.

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Imperia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1 Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del Codice.

2 Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 14

Pubblicazione della graduatoria

A conclusione della procedura sul Portale appalti risulterà la graduatoria finale della gara.